



Regolamento in materia di utilizzo di impianti di Videosorveglianza

Videoregistrazione o video rilevazione per fini di sicurezza delle persone e
del patrimonio aziendale

Dott.ssa Laura Silvestris Dirigente SSD Affari Generali e Privacy



Indice

Premessa	3
Riferimenti normativi e linee guida:	3
Art. 1. Definizioni	4
Art. 2. Scopo e campo di applicazione	5
Art. 3. Finalità e basi giuridiche dell'attività di videosorveglianza.....	5
Art. 4. Tutela della riservatezza dei lavoratori.....	6
Art. 5. Modello di gestione e Responsabilità	7
Art. 6. Misure di Sicurezza e DPIA	8
Art. 7. Conservazione dei dati	9
Art. 8. Tipologia e modalità di ripresa.....	10
Art. 9. Limiti di utilizzo della Videosorveglianza.....	10
Art. 10. Videoriprese tecniche chirurgiche.....	11
i. Videoripresa con elementi riconducibili all'interessato (connotati del paziente) e volti/voce degli operatori sanitari:	11
ii. Videoripresa completamente anonima senza alcun elemento distintivo riconducibile al paziente e agli operatori sanitari:	11
Art. 11. Videocitofoni.....	11
Art. 12. Informativa.....	12
Art. 13. Obblighi del Responsabile della Videosorveglianza (Soggetto autorizzato con Delega).....	12
Art. 14. Autorizzati al trattamento dei dati.....	13
Art. 15. Amministratore di Sistema	14
Art. 16. Cancellazione dei dati.....	15
Art. 17. Inosservanze e sanzioni	15
Art. 18. Installazione di ulteriori impianti	15
Art. 19. Coordinamento degli adempimenti.....	15
Art. 20. Diritti dei soggetti interessati.....	16
Art. 21. Diffusione	16
Art. 22. Norma di rinvio	16
Allegato 1 - Modello Avviso Videosorveglianza nel rispetto delle linee guida EDPB	Errore. Il segnalibro non è definito.



Premessa

L'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia (d'ora in avanti "Policlinico") adotta il presente Regolamento, in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza effettuata tramite la, videoregistrazione o video rilevazione per fini di sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale.

Le caratteristiche del trattamento effettuato con i suddetti impianti di videosorveglianza e videoregistrazione, le finalità nonché le aree sottoposte a riprese video e le misure di sicurezza per la protezione dei dati sono conservate agli atti dell'Area Tecnica.

Pertanto il presente Regolamento, nella sua forma definitiva successiva al vaglio delle procedure istruttorie previste dalla legge, disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti tramite riprese effettuate mediante l'utilizzo di impianti video, con e senza registrazione delle immagini, in conformità a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità, come disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'art.4 della Legge 300/70, così modificato dall'art. 23 c.1 del d.lgs. 151/2015, prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo visivo, attivi anche durante le attività lavorative, che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato territoriale del lavoro dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Riferimenti normativi e linee guida:

- Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (G.U. 27 maggio 1970, n. 131);
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 - Provvedimento in materia di videosorveglianza;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati):
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (di seguito: "Decreto"), recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o



esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
- Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video, adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 29/01/2020 (EDPB - Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices)

Art. 1. Definizioni

- a) **"Trattamento di dati personali"**, la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini: l'organizzazione, la strutturazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4.2 Regolamento UE 2016/679);
- b) **"Dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; l'immagine di una persona ripresa tramite i sistemi di videosorveglianza equivale a dato personale;
- c) **"Dati appartenenti a categorie particolari"**, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9.1 Regolamento UE 2016/679); le immagini di pazienti riprese negli ambienti sanitari ed in particolari reparti sono dati personali particolari;
- d) **"Dati giudiziari"**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- e) **"Dati relativi alla salute"** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- f) **"Titolare"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; il Policlinico è Titolare del trattamento dei dati effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, cui compete la determinazione delle finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4. par. 1, n. 7 del Reg. UE 2016/679);
- g) **"Responsabile del trattamento"** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- h) **"DPO"**, Responsabile della Protezione dei Dati Personali;
- i) **"Autorizzato al trattamento"**, la persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali;
- j) **"Interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;



Regolamento Videosorveglianza aziendale

- k) **“Terzo”**, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- l) **“Comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) **“Diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) **“Dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) **“Blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) **“Banca di dati”**, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.
- q) **“Videosorveglianza”** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti o singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
- r) **“Videocontrollo”** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico “Videosorveglianza” viene utilizzato con riferimento sia alla Videosorveglianza che Videocontrollo.

- s) **“Informativa”** il documento con cui si informano gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Il Garante propone un modello semplificato che indica il Titolare del trattamento, le finalità perseguite e se l’immagine è solo rilevata, cioè visionata, o anche registrata. L’informativa è collocata nel raggio d’azione della telecamera, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti (Allegato n. 1 al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010).

Art. 2. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’installazione nonché l’uso dei sistemi di videosorveglianza all’interno e all’esterno delle strutture aziendali del Policlinico.

Art. 3. Finalità e basi giuridiche dell’attività di videosorveglianza

L’attività di videosorveglianza viene svolta per esclusive finalità di sicurezza di seguito sintetizzate:

- a) tutela del patrimonio aziendale (beni mobili e immobili);
- b) prevenzione atti di vandalismo;
- c) ricostruzione della dinamica di furti, atti vandalici o di azioni di teppismo nei confronti del patrimonio del Policlinico, a disposizione solo dell’Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia;
- d) tutela della sicurezza delle persone all’interno ed all’esterno delle singole strutture aziendali ed in particolare prevenzione e contrasto dei fenomeni di aggressione, degli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, e/o di altri reati contro la persona;



- e) finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dal Policlinico in contesti critici (ad es. videocontrollo per monitoraggio dei pazienti presso unità di rianimazione, reparti di isolamento, etc.);
- f) sicurezza degli ambienti di lavoro e controllo degenza detenuti, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e s.m.i.;
- g) aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, ovvero consentire alle Autorità l'accesso sistematico agli impianti di videosorveglianza del Policlinico per finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati.

Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza si basa sulle seguenti principali basi giuridiche, in base alle specifiche finalità perseguite:

Finalità di cui ai p.ti a) b) c) d) f):

Art. 6 par. 1 lett. e) del RGPD: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Finalità di cui al p.to e):

Art. 9 par. 2 lett. c) del RGPD: il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

Finalità di cui al p.to g):

Art. 6 par. 1 lett. c) del RGPD: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolge nel **rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale**. Dovranno essere rispettate anche le disposizioni dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), artt. 4 e 8, e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente Regolamento dovranno altresì conformarsi ai criteri delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità, l'installazione di un sistema di videosorveglianza deve avvenire solo quando la sua utilizzazione sia realmente proporzionata all'effettivo grado di rischio presente nell'area e quando le altre misure alternative siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

Art. 4. Tutela della riservatezza dei lavoratori

L'attività di videosorveglianza è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nella vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, in osservanza del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità all'art. 23 c.1 del Dlgs 151/2015 che ha riformato l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Le norme di seguito dispiegate garantiscono la conformità delle operazioni inerenti gli impianti visivi ai principi già sanciti dal "*Provvedimento in materia di videosorveglianza*", emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, di seguito denominato "*Provvedimento del Garante*". Il presente Regolamento assicura, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell'identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell'immagine.



In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti del Policlinico da forme di controllo a distanza sul loro operato, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Qualora l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 sia effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell'art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), così come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015 (c.d. Job Act)¹.

La scelta dei luoghi nei quali sistemare le telecamere è effettuata privilegiando punti critici ad elevata accessibilità dell'utenza o zone scarsamente presidiate e isolate.

E' data facoltà al rappresentante dei lavoratori ed alle rappresentanze sindacali, di richiedere, per ogni impianto, l'accesso alle planimetrie con l'esatta indicazione delle telecamere installate con relativo angolo di ripresa.

Nell'ambito della definizione dell'esatta allocazione delle telecamere, finalizzate alla videoregistrazione, NON saranno oggetto di ripresa le seguenti aree aziendali:

- Bagni
- Spogliatoi
- Stanze afferenti a degenza e attività ambulatoriali, salvo nei casi previsti dalla norma
- postazioni di lavoro, intese come: stanze di ufficio, stanze adibite a laboratorio, mediche, ecc..
- In prossimità dei rilevatori marcatempo (salvo successive differenti disposizioni normative).

Art. 5. Modello di gestione e Responsabilità

Gli impianti di videosorveglianza sono gestiti direttamente dal Policlinico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tramite designazione del Responsabile della Videosorveglianza (SATD - Soggetto autorizzato con Delega).

Nel caso di affidamento a Terzi di attività di videosorveglianza, il Titolare provvede alla designazione della società affidataria del servizio, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile dei sistemi di videosorveglianza designa per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (SAT), ossia tutte le persone fisiche autorizzate sia ad accedere ai locali

¹ **ARTICOLO 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015, n. 221, S.O.**

Titolo II - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro. Art. 23 Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»



dove sono situate eventualmente le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti (DVR/NVR) e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare ed estrarre le immagini e video.

Sono altresì individuati, dal Responsabile della Videosorveglianza, i diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, estrarre etc.).

I Responsabili ed incaricati della videosorveglianza sono tenuti all'obbligo di riservatezza e di diligente custodia delle immagini registrate.

Art. 6. Misure di Sicurezza e DPIA

Gli impianti di videoripresa ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate e preventive misure di sicurezza riducendo al minimo i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Sarà compito del Titolare del trattamento dei dati adottare tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate come previsto dal Regolamento UE 2016/679, tra le quali le misure tecniche ed organizzative di seguito indicate:

1. garantire che tutti i locali in cui viene effettuato il monitoraggio della videosorveglianza e dei filmati siano protetti contro l'accesso non sorvegliato da parte di terzi in modo che solo gli operatori autorizzati possano visualizzarli. Infatti, l'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione deve essere consentito solamente ai soggetti nominati Designati e Autorizzati al trattamento, nonché a soggetti esterni addetti all'assistenza ed alla manutenzione degli impianti, nominati Responsabili del trattamento;
2. predisporre un sistema di controllo accessi (user-id, password) che preveda credenziali di autenticazione distinte per profili di abilitazione in relazione ai compiti espletati: visualizzazione delle immagini con modalità live, manutenzione degli impianti, estrazione delle immagini;
3. eventuali verifiche tecniche effettuate da incaricati esterni dovranno essere espletate in presenza dei soggetti interni alla struttura organizzativa;
4. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, limitare la possibilità per i soggetti abilitati in modalità *live* di visionare in tempo differito le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
5. adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, in relazione alle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato, comunque non inferiore a sei mesi; alle registrazioni (access log) devono essere garantite caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste, ovvero per verificare eventuali abusi e/o violazioni della riservatezza dei dati;
6. I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto;
7. predisporre misure tecniche ed organizzative adeguate per la cancellazione in forma automatica delle registrazioni al termine previsto (non superiore a 7 giorni); la cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto;
8. nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, distruggere il medesimo supporto in modo da renderlo inutilizzabile, affinché non possano essere recuperati i dati in esso presenti;



9. cancellare le immagini esclusivamente sul luogo di lavoro;
10. i supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati particolari non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati diretti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni;
11. adottare sistemi di cifratura delle registrazioni;
12. custodire il server della videosorveglianza all'interno di un armadio rack chiuso a chiave, le cui chiavi devono essere custodite dal Designato o dagli Autorizzati al trattamento;
13. ubicare l'armadio rack all'interno di un locale la cui porta di accesso deve essere chiusa a chiave e data in dotazione agli Autorizzati ed al Designato al trattamento;
14. collocare i monitor degli impianti di videosorveglianza in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate;
15. il server di registrazione deve essere alimentato da gruppo di continuità che lo protegga;
16. l'esercizio dei diritti da parte degli interessati deve essere documentato mediante l'annotazione in un apposito registro a cura della Struttura Affari Generali e Privacy.

Il Titolare del trattamento, prima di dare inizio al trattamento di videosorveglianza, coadiuvato dalla Struttura Affari Generali e Privacy e con il parere del Responsabile della Protezione dei Dati, predispone una dettagliata analisi dei rischi ed effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (DPIA), volta a valutare la proporzionalità e necessità del trattamento delle immagini, analizzare i rischi a cui esso espone gli interessati, indicando e ponendo in essere misure idonee per eliminarli o mitigarli. Qualora le misure tecniche e organizzative individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti ovvero, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato, l'impianto non potrà essere installato.

Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi sono protetti contro i rischi di accesso abusivo;

La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (Gprs, Wi-fi, Wi-max).

Art. 7. Conservazione dei dati

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità per un periodo che di norma è di 72 ore dalla rilevazione, per un massimo di 7 giorni, tenuto conto delle finalità degli impianti di videosorveglianza e del livello di rischio delle aree soggette al controllo valutato in misura medio/alto, nonché in considerazione delle esigenze di conservazione delle immagini in relazione alle festività e/o chiusura degli uffici e strutture aziendali.

Solo per particolari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari accadimenti, come, ad esempio, quando vi sia la necessità di monitorare con continuità zone non presidiate o zone di largo afflusso di pubblico per il rischio concreto di furto e/o altro illecito con difficoltà di tempestiva segnalazione, il prolungamento del termine di conservazione potrà avvenire per un periodo non superiore ai sette giorni, salvo l'ipotesi di specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.



Il Designato al trattamento dei dati tramite sistemi di videosorveglianza (SATD) è responsabile della conservazione delle registrazioni e della programmazione delle tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Il mancato rispetto dei termini massimi di conservazione e del correlato obbligo di cancellazione, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 83 par. 4 del Regolamento UE 2016/679.

Le registrazioni delle immagini sono custodite in stanza chiusa, accessibile solo al personale autorizzato.

Per quanto sopra, e per quanto derivante dalla vigente normativa, non è dato ad alcun dipendente, al di fuori dei predetti ruoli, di poter accedere alle immagini, ancorché relative ad eventi di suo interesse (ad esempio, accedere ad immagini relative al proprio automezzo parcheggiato all'interno del comprensorio in caso di furto o danneggiamento. In tali casi, il dipendente dovrà rivolgersi alle Autorità di Pubblica Sicurezza, uniche abilitate all'accesso a tali immagini per scopi giudiziari).

Art. 8. Tipologia e modalità di ripresa

Le tipologie di videosorveglianza effettuata presso le sedi aziendali del Policlinico si distinguono in:

- videosorveglianza senza registrazione delle immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)
- videosorveglianza con registrazione delle immagini.

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti. L'angolatura e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto. I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'azienda.

Art. 9. Limiti di utilizzo della Videosorveglianza

Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 3 del presente Regolamento ed in particolare secondo quanto segue:

La conservazione delle immagini deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle settantadue (72) ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (massimo di 7 giorni) in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. (art. 3.4. comma 2 - Provvedimento Generale. del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010). La cancellazione delle immagini registrate, ad eccezione di quelle conservate ai sensi dei punti precedenti, dovrà avvenire in modo automatico anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. L'accesso ai dispositivi di registrazione delle immagini, la visione delle registrazioni nonché lo spostamento della direzione di puntamento delle telecamere è consentito previa disposizione del Delegato del trattamento ed alle persone da questi incaricate. Soltanto costoro potranno essere in possesso delle password di accesso ai sistemi di registrazione. Al Responsabile competeranno la manutenzione del sistema e la diffusione delle istruzioni e, relativamente alla riservatezza, al non utilizzo delle registrazioni e alla non visualizzazione delle stesse per ragioni e finalità non previste dal presente Regolamento. L'accesso di persone diverse da quelle indicate è subordinato alla preventiva autorizzazione per iscritto del Delegato, salvo che non si tratti di tecnici



della manutenzione del sistema di videosorveglianza o dell'incaricato per la manutenzione il cui intervento è determinato dalla necessità di operare interventi urgenti. In tale ipotesi, il loro intervento sarà annotato in un apposito registro. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini o allo scatto di fotogrammi o altre forme di conservazione al di fuori dei casi definiti dal presente Regolamento. L'eventuale estrazione e registrazione delle immagini su un diverso supporto nei casi consentiti dalla legge e dal presente Regolamento dovrà avvenire in modo congiunto tra due soggetti preventivamente autorizzati e previa redazione di apposito verbale.

Art. 10. Videoriprese tecniche chirurgiche

Nell'ambito delle riprese video di interventi chirurgici, secondo un corretto bilanciamento tra le finalità didattiche e quelle probatorie, i filmati possono essere effettuati, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia, nei casi riportati e alle seguenti condizioni:

i. Videoripresa con elementi riconducibili all'interessato (connotati del paziente) e volti/voce degli operatori sanitari:

Nella circostanza di cui sopra la videoripresa è lecita solo previa acquisizione del consenso dell'interessato e degli operatori sanitari per il tramite di una liberatoria.

In tale circostanza, il paziente ha sempre il diritto, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, di richiedere una copia della videoripresa senza spiegarne le motivazioni. Le videoriprese dovranno essere conservate con opportune misure di sicurezza, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679.

In assenza di specifica autorizzazione, è vietata la diffusione dei filmati (ad es. la pubblicazione su siti internet di settore, divulgazione scientifica).

ii. Videoripresa completamente anonima senza alcun elemento distintivo riconducibile al paziente e agli operatori sanitari:

Nella circostanza di cui sopra la videoripresa è lecita solo se l'interessato (il paziente) non rifiuta la videoripresa della tecnica chirurgica sulla propria persona.

E' lecita la comunicazione e diffusione del video solo se reso completamente anonimo e quindi non riconducibile al diretto interessato e agli operatori sanitari presenti durante l'intervento.

Ciascun Soggetto autorizzato con Delega al trattamento dei dati (SATD ovvero Responsabile/Direttore della Struttura) curerà l'affissione dell'informativa Privacy (ex artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679) nelle sale operatorie.

Art. 11. Videocitofoni

Si applicano all'installazione di videocitofoni, anche se collegati via internet o su rete locale, tutte le prescrizioni previste dal presente Regolamento.



Art. 12. Informativa

Sono fornite indicazioni chiare alle persone che possono essere riprese, in modo da informarli della presenza di impianti di videosorveglianza.

L'obbligo di informativa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, è adempiuto con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere.

I cartelli sono collocati in posizione antistante i sistemi di videosorveglianza ed hanno dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione; essi recano l'indicazione se l'attività è limitata alla sola ripresa o si estende anche alla registrazione delle immagini.

L'informativa di primo livello (vedi allegato n. 1), indica in particolare dati di contatto del Titolare e del DPO, le finalità del trattamento, la durata di conservazione dei dati e i diritti riconosciuti. Tale informativa rinvia alla informativa di dettaglio (secondo livello) tramite indicazione di URL o QRcode (vedi allegato n. 2).

Tutto il personale aziendale (dipendenti e collaboratori) è reso edotto sulle finalità e modalità del trattamento dei dati con sistemi di videosorveglianza installati presso le sedi del Policlinico.

Art. 13. Obblighi del Responsabile della Videosorveglianza (Soggetto autorizzato con Delega)

Il Responsabile degli impianti di videosorveglianza, in qualità di SATD, è nominato dal Direttore Generale, e rispetta una serie di obblighi imposti dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali come di seguito riportati:

1. la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di pertinenza del Policlinico, tra i quali vi sono la sicurezza delle cose e delle persone e le finalità di cura;
2. i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
3. tutti coloro che accedono ai locali videosorvegliati sono opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare;
4. al momento dell'installazione della telecamera occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dove collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili), nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
5. è limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione, in ossequio al principio di minimizzazione;
6. il controllo eventuale di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (*ad es. unità di rianimazione e sale operatorie*), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, sono limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; sono inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali prescrive per le strutture sanitarie;
7. Il Responsabile della Videosorveglianza garantisce l'accesso alle immagini solo ai soggetti specificamente autorizzati e designati, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies c.2 del D.Lgs. 196/03, così



come modificato dal D.Lgs. 101/18 o dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'accesso sistematico delle Forze di Polizia ai sistemi di videosorveglianza del Policlinico è consentito previa sottoscrizione di apposita Convenzione.

Particolare attenzione è riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (*ad es. rianimazione*), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto;

8. Le immagini sono conservate in appositi videoregistratori (server NVR) con disco fisso ad accesso riservato e cancellate automaticamente entro 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve durate maggiori (entro massimo la settimana) per esigenze di conservazione in relazione alle festività o chiusura uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

9. Il Responsabile della Videosorveglianza richiede all'installatore, per ogni nuova installazione di impianto di videosorveglianza, la relativa attestazione di conformità.

Il Responsabile della Videosorveglianza (SATD), per ogni impianto da realizzarsi, predispone la documentazione tecnica che illustra nel dettaglio l'impianto da installarsi. Tale documentazione è custodita ed esibita in caso di accertamenti ispettivi delle Autorità.

In caso di delega a società esterne per la gestione e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza (ad es. collegamenti remoti con società di sicurezza), il Responsabile della Videosorveglianza, sentito il DPO, procede con la nomina della società terza, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative / formative e di aggiornamento), possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.

Art. 14. Autorizzati al trattamento dei dati

Il Responsabile della Videosorveglianza, in qualità di SATD, nomina gli Autorizzati al trattamento, i quali operano sotto la sua diretta autorità e precisamente:

- a) i soggetti incaricati alla visualizzazione delle immagini con modalità live;
- b) i soggetti designati per l'esecuzione di operazioni di estrazione, duplicazione e conversione dei files relativi alle immagini di videosorveglianza;
- c) i soggetti incaricati alla manutenzione dell'impianto, nei limiti strettamente necessari per le esigenze di manutenzione. Per le stesse attività il Titolare del trattamento si potrà avvalere anche di soggetti esterni preventivamente nominati Responsabili del trattamento con un contratto o altro idoneo atto giuridico, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Ai Responsabili del trattamento dovrà essere fornita copia del presente Regolamento affinché l'attività affidata venga svolta in modo conforme allo stesso.



Art. 15. Amministratore di Sistema

L'Amministratore di sistema avrà il compito di impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i Designati, gli Autorizzati al Trattamento ed i Responsabili del trattamento di dati personali effettuato con strumenti di videosorveglianza, conforme a quanto previsto dal presente Regolamento Aziendale, dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le attività di gestione sistemistica e della sicurezza informatica dei sistemi di videosorveglianza potranno essere affidate a personale interno al Titolare del trattamento oppure a società designate Responsabili del trattamento con funzione di Amministratore di Sistema.

In particolare, l'Amministratore di Sistema avrà il compito di:

- a) garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso, in cui l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici o altri archivi e non possa essere trasmessa in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, nominata responsabile esterno del trattamento;
- b) attribuire a ciascun Designato ed Autorizzato al trattamento, per i compiti di rispettiva competenza, un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'impianto; uno stesso codice non potrà, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- c) assegnare e gestire il sistema di autenticazione informatica e quindi, fra le altre, generare, sostituire, invalidare, in relazione agli strumenti ed alle applicazioni informatiche utilizzate, le parole chiave ed i Codici identificativi personali da assegnare agli Autorizzati al trattamento dati;
- d) disporre ogni opportuna misura e ogni adeguata verifica, per evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso agli archivi delle parole chiave se leggibili;
- e) controllare che il periodo di conservazione delle immagini sia limitato a poche ore e comunque non oltre alle 73 ore, o ai sette giorni nei casi previsti dal presente Regolamento aziendale per la videosorveglianza, salvo casi eccezionali dovuti all'intervento dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria;
- f) adottare un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici; le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; tali registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
- g) assicurare e gestire sistemi di salvataggio e di ripristino dei dati (backup/recovery), anche automatici nonché approntare adeguate misure e/o sistemi software di salvaguardia per la protezione dei dati personali (antivirus, firewall, IDS);
- h) provvedere affinché gli elaboratori del sistema informativo siano protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi diretti a danneggiare il sistema, mediante idoneo software la cui efficacia ed aggiornamento siano verificati con cadenza almeno semestrale;
- i) monitorare costantemente lo stato di sicurezza di tutti i processi di elaborazione dati di cui sopra, mantenendo aggiornati tutti i supporti hardware e software e, se del caso, comunicando al Titolare tutte le attività da porre in essere al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza in proporzione alla tipologia e quantità dei dati personali trattati;
- j) assistere il Titolare, il Designato ed il Responsabile della Protezione Dati per quanto concerne l'analisi dei rischi e l'adempimento previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla Valutazione di Impatto (DPIA - *Data Protection Impact Assessment*);
- k) segnalare al Titolare e al Responsabile della Protezione dei dati eventuali violazioni dei dati personali (*data breach*) immediatamente e comunque entro e non oltre 12 ore da quando sia venuta a conoscenza.



Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei Designati, degli Autorizzati e dell'Amministratore di sistema, delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

Art. 16. Cancellazione dei dati

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2, le immagini registrate sono cancellate con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito l'effetto di rendere non più utilizzabili quelle per le quali è stata decisa l'eliminazione.

Il Responsabile della Videosorveglianza si rende garante della corretta cancellazione delle immagini di cui al presente articolo. Il Responsabile della protezione dei dati del Policlinico, vigila sull'osservanza della normativa di settore.

Art. 17. Inosservanze e sanzioni

La mancata osservanza del presente Regolamento comporta, che siano essi dipendenti o assimilati responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento non lecito, ai sensi del vigente Codice di comportamento aziendale. La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dal Codice Privacy è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. In caso di violazione del presente regolamento il Titolare del Trattamento provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento di dati per scopi non legittimi;
- trattamento di dati in modo non lecito, corretto e pertinente;
- raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti;

Art. 18. Installazione di ulteriori impianti

In caso di installazione di impianti di videosorveglianza intelligenti (scansione facciale, zoom automatici ai fini della identificazione dei soggetti etc.), è acquisito preliminarmente il parere del DPO, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 19. Coordinamento degli adempimenti

Il Responsabile della Videosorveglianza, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento con delega, opera d'intesa con il DPO del Policlinico, al fine di un efficace coordinamento per il governo degli adempimenti in materia.



Art. 20. Diritti dei soggetti interessati

Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, come di seguito elencati:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l'interessato;
- ottenere la limitazione dei dati trattati;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che riguardano l'interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di illecito trattamento dei dati personali da parte del Policlinico, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione "Privacy".

Il Titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti degli interessati, rendendo disponibile l'apposita modulistica sul sito internet istituzionale, nella sezione "Privacy" (vedi allegato n. 3).

Art. 21. Diffusione

Il presente Regolamento deve essere divulgato in modo capillare, anche tramite intranet e deve essere pubblicato nell'apposita sezione "Privacy" del sito internet istituzionale del Policlinico, con la modulistica allegata.

Art. 22. Norma di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia al decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, al Regolamento UE 2016/679, al Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010, nonché a tutte le norme di Legge vigenti in materia.

Allegati:

Allegato n.1: modello informativa breve

Allegato n.2: informativa estesa

Allegato n.3: Modello esercizio diritti per Videosorveglianza